N. 02931/2014REG.PROV.COLL.
N. 07842/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 7842/2011, proposto da:

OMISSIS

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; Dirigenti Uffici scolastici per la Basilicata, Dirigenti Uffici scolastici per la Calabria, Dirigenti Uffici scolastici per la Campania, Dirigenti Uffici scolastici per L'Emilia-Romagna, Dirigenti Uffici scolastici per il Friuli-Venezia Giulia, Dirigenti Uffici scolastici per la Liguria, Dirigenti Uffici scolastici per la Lombardia, Dirigenti Uffici scolastici per Le Marche, Dirigenti Uffici scolastici per il Molise, Dirigenti Uffici scolastici per il Piemonte, Dirigenti Uffici scolastici per la Puglia, Dirigenti Uffici scolastici per la Sicilia, Dirigenti Uffici scolastici per la Sardegna, Dirigenti Uffici scolastici per la Toscana, Dirigenti Uffici scolastici per L'Umbria, Dirigenti Uffici scolastici per il Veneto, Dirigenti Uffici scolastici per il Lazio; Ufficio scolastico provinciale di Agrigento, Ufficio scolastico provinciale di Alessandria, Ufficio scolastico provinciale di Ancona, Ufficio scolastico provinciale di Aosta, Ufficio scolastico provinciale di Arezzo, Ufficio scolastico provinciale di Ascoli, Ufficio scolastico provinciale di Asti, Ufficio scolastico provinciale di Avellino, Ufficio scolastico provinciale di Bari, Ufficio scolastico provinciale di Belluno, Ufficio scolastico provinciale di Benevento, Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, Ufficio scolastico provinciale di Biella, Ufficio scolastico provinciale di Bologna, Ufficio scolastico provinciale di Brescia, Ufficio scolastico provinciale di Brindisi, Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, Ufficio scolastico provinciale di Campobasso, Ufficio scolastico provinciale di Caserta, Ufficio scolastico provinciale

di Catania, Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro, Ufficio scolastico provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio scolastico provinciale di Chieti, Ufficio scolastico provinciale di Como, Ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Ufficio scolastico provinciale di Cremona, Ufficio scolastico provinciale di Crotone, Ufficio scolastico provinciale di Cuneo, Ufficio scolastico provinciale di Enna, Ufficio scolastico provinciale di Ferrara, Ufficio scolastico provinciale di Firenze, Ufficio scolastico provinciale di Foggia, Ufficio scolastico provinciale di Frosinone, Ufficio scolastico provinciale di Genova, Ufficio scolastico provinciale di Gorizia, Ufficio scolastico provinciale di Grosseto, Ufficio scolastico provinciale di Imperia, Ufficio scolastico provinciale di Isernia, Ufficio scolastico provinciale di L'Aquila, Ufficio scolastico provinciale di La Spezia, Ufficio scolastico provinciale di Latina, Ufficio scolastico provinciale di Lecce, Ufficio scolastico provinciale di Lecco, Ufficio scolastico provinciale di Livorno, Ufficio scolastico provinciale di Lodi, Ufficio scolastico provinciale di Lucca, Ufficio scolastico provinciale di Macerata, Ufficio scolastico provinciale di Mantova, Ufficio scolastico provinciale di Massa Carrara, Ufficio scolastico provinciale di Matera, Ufficio scolastico provinciale di Messina, Ufficio scolastico provinciale di Milano, Ufficio scolastico provinciale di Modena, Ufficio scolastico provinciale di Napoli, Ufficio scolastico provinciale di Novara, Ufficio scolastico provinciale di Nuoro, Ufficio scolastico provinciale di Oristano, Ufficio scolastico provinciale di Padova, Ufficio scolastico provinciale di Palermo, Ufficio scolastico provinciale di Parma, Ufficio scolastico provinciale di Pavia, Ufficio scolastico provinciale di Perugia, Ufficio scolastico provinciale di Pesaro-Urbino, Ufficio scolastico provinciale di Pescara, Ufficio scolastico provinciale di Piacenza, Ufficio scolastico provinciale di Pisa, Ufficio scolastico provinciale di Pistoia, Ufficio scolastico provinciale di Pordenone, Ufficio scolastico provinciale di Potenza, Ufficio scolastico provinciale di Prato, Ufficio scolastico provinciale di Ragusa, Ufficio scolastico provinciale di Ravenna, Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia, Ufficio scolastico provinciale di Rieti, Ufficio scolastico provinciale di Rimini, Ufficio scolastico provinciale di Roma,

Ufficio scolastico provinciale di Rovigo, Ufficio scolastico provinciale di Salerno, Ufficio scolastico provinciale di Sassari, Ufficio scolastico provinciale di Savona, Ufficio scolastico provinciale di Siena, Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, Ufficio scolastico provinciale di Sondrio, Ufficio scolastico provinciale di Taranto, Ufficio scolastico provinciale di Teramo, Ufficio scolastico provinciale di Terni, Ufficio scolastico provinciale di Torino, Ufficio scolastico provinciale di Trapani, Ufficio scolastico provinciale di Treviso, Ufficio scolastico provinciale di Trieste, Ufficio scolastico provinciale di Udine, Ufficio scolastico provinciale di Varese, Ufficio scolastico provinciale di Venezia, Ufficio scolastico provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, Ufficio scolastico provinciale di Vercelli, Ufficio scolastico provinciale di Verona, Ufficio scolastico provinciale di Vibo Valentia, Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, Ufficio scolastico provinciale di Viterbo, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione III-*bis*, n. **33881/2010**, resa tra le parti, concernente *la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.*

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa statale e degli appellati costituiti.
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Vito Carella ed uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana e l'avvocato Orazio Abbamonte, in dichiarata delega dell'avvocato Giuseppe Abbamonte.
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Mediante ricorso notificato il 29 settembre 2011 gli odierni appellanti, insegnanti in

possesso di abilitazioni diverse dalle abilitazioni S.s.i.s., hanno impugnato la sentenza 25 novembre 2010 n. 33881, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso proposto da alcuni docenti abilitati S.s.i.s. iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, per l'effetto, aveva annullato la tabella di valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte (punto A5) in cui riconosceva un punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le S.s.i.s., nonché le graduatorie ad esaurimento per gli anni 2009-2011, nella parte in cui attribuivano il punteggio predetto.

Gli appellanti hanno sostenuto, in primo luogo, la tempestività del proprio appello per l'omessa notificazione - in prime cure - a loro o ad almeno uno dei controinteressati ed, inoltre, hanno sollevato una nutrita serie d'inammissibilità del ricorso di primo grado (per l'asserita carenza d'interesse al ricorso con riguardo all'inesistenza della pretesa propugnata, per la nullità della notificazione per pubblici proclami del ricorso, per l'incostituzionalità di una normativa contemplante un punteggio aggiuntivo, per coloro che avessero concluso positivamente la scuola di specializzazione S.s.i.s., solo per aver conseguito un'abilitazione secondo norme vigenti in tempi diversi, per la preclusa possibilità dell'amministrazione di rideterminarsi con l'attribuzione alle abilitazioni diverse dei 6 punti in questione), oltre all'erroneità della sentenza stessa.

Si è costituita per resistere l'amministrazione scolastica e sono presenti in giudizio gli appellati indicati in epigrafe, che hanno concluso per la tardività e l'infondatezza dell'appello, come da memoria depositata il 7 dicembre 2013.

All'udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è irricevibile in quanto tardivo, a termini dell'art. 92, comma terzo, del codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010: l'impugnazione della sentenza in esame (appello notificato il 29 settembre 2011) è stata infatti proposta dagli appellanti oltre i sei mesi dal deposito della pronuncia gravata (25 novembre 2010), quando cioè era in vigore il regime processuale

ordinario e, perciò, risulta qui inapplicabile la disciplina previgente (art. 2 delle norme transitorie di cui all'allegato 3).

Non giova agli appellanti addurre la nullità della notificazione nei loro confronti del ricorso di prima istanza, atteso che i ricorrenti si sono attenuti alle disposizioni date dal giudice di prime cure per la notificazione per pubblici proclami, contemplante la pubblicazione del testo integrale sul sito internet del M.i.u.r., senza richiedere che gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento controinteressati fossero indicati nominativamente.

Né, come ritenuto da questa Sezione VI del Consiglio di Stato in casi consimili, il rilievo che i nominativi figurassero nelle graduatorie e che la pubblicazione su internet non comportasse aggravio di spese - in caso di un numero elevato di destinatari - varrebbe ad escludere la sussistenza, nella specie, di difficoltà anche d'individuazione dei reali controinteressati presenti nelle varie graduatorie regionali e provinciali di tutt'Italia impugnate, delle quali il Tribunale amministrativo, nel disporre le modalità da seguire, aveva evidentemente tenuto conto (cfr. Cons. St., Sezione VI, sentt. 25 luglio 2012 n. 4243 e n. 4244).

In via dirimente, l'appello non può pertanto che essere dichiarato irricevibile.

Le spese di lite relative all'odierno grado seguono la soccombenza (o si compensano per giusti motivi) e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) dichiara irricevibile l'appello (r.g.n. 7842/2011) e condanna gli appellanti (debitori solidali) al pagamento degli oneri di lite relativi al secondo grado di giudizio, liquidati a favore degli appellati privati costituiti (creditori solidali) nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), mentre li compensa tutti nei confronti delle amministrazioni scolastiche appellate e resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)